

Mozione

Premesso che:

il regime sperimentale "opzione donna" è una misura che offre la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità alle lavoratrici che abbiano un'anzianità totalmente contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, e a 58 anni per le lavoratrici autonome;

questa misura, **introdotta** dall'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004, **prevede che** «in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180»;

con le circolari **nn. 35 e 37** del 2012, l'Inps applica **a tale regime sperimentale** un elemento **ulteriore** sulle pensioni, **dopo le modifiche introdotte dalla legge Fornero**, stabilendo che, per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome **si** introduce l'incremento (3 mesi) legato all'aumento dell'aspettativa di vita.

Considerato che:

con l'approvazione della legge di stabilità 2016, tali disposizioni non vengono annullate ma viene prevista una relazione alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'Inps, nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali;

nel caso in cui, dall'azione di monitoraggio suddetta, dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo "verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe";

per questa tipologia di prestazione resta infatti in vigore la cd. finestra mobile, secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (cfr: Circolare Inps 53/2011) dopo la maturazione dei suddetti requisiti.

Valutato che:

la stabilità 2016 ha posticipato di un anno il limite entro cui raggiungere i requisiti contributivi e anagrafici per conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico;

essendo stato confermato il requisito relativo all'incremento legato all'aumento dell'aspettativa di vita pari a 3 mesi, le lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo quadrimestre del '58 non riescono a raggiungere i requisiti richiesti entro il termine del 31/12/2016;

tenendo conto della natura del **regime** "Opzione donna"- sperimentazione che si sarebbe dovuta applicare secondo le direttive che l'hanno originata -, l'aspettativa di vita di fatto esclude le donne del quarto trimestre 2016 dall'optare per una scelta ad esse consentita dalla legislazione,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative normative necessarie affinché gli eventuali risparmi economici derivanti dall'attuazione della sperimentazione "opzione donna" vengano utilizzati in modo certo per coprire le lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo quadrimestre del 1958, in modo da correggere **tale** distorsione.

D'Adda